COMUNE DI CAMPI BISENZIO

- Città Metropolitana di Firenze -

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DELLA CASA DELLE DONNE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 281 del 23/12/2021 è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione dei beni comuni urbani, che ha sostituito il Regolamento Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 08/07/2025 vengono individuate le attività e gli spazi della Casa delle Donne del Comune di Campi Bisenzio;

- con determinazione dirigenziale n. 662 del 25/06/2026 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per la gestione condivisa della Casa delle Donne del Comune di Campi Bisenzio;

- sono pervenute complessivamente 17 istanze complete da parte di cittadini privati e realtà associative da sottoporre alla valutazione del Tavolo per i beni comuni urbani di cui all'art. 13 c. 5 del vigente Regolamento per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione dei beni comuni urbani;

- nella seduta del 7/09/2026 il Tavolo Beni Comuni si riunisce per la valutazione delle istanze e stabilisce di invitare un rappresentante per ogni soggetto istante ad un incontro da tenersi nel mese di settembre 2026 in modo da poter avviare il percorso di coprogettazione e definire le modalità di gestione della Casa delle Donne;

- l'incontro di cui al punto precedente si è tenuto il giorno 29/09/2026 e in tale circostanza sono state condivise le attività e i contenuti del modello di gestione;

- è stato definito il documento denominato "Modello di gestione della Casa delle Donne"

durante l'incontro del 29/09/2026 (all. A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

- è stata acquisita al prot. 65869 del 27/10/2026 la "RELAZIONE TECNICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA MASSIMA DELL'IMMOBILE SITUATO IN VIA ROMA N. 2 - CASA DELLE DONNE", dove è indicata la capienza massima dei locali, le dotazioni all'interno dei locali e le prescrizioni di carattere generale e gestione delle emergenze;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto espresso in premessa mediante la definizione del contenuto del Patto di sussidiarietà.

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto di sussidiarietà definisce e disciplina le modalità di gestione condivisa della Casa delle Donne. Le iniziative da condurre all'interno della stessa dovranno perseguire finalità culturali, aggregative, sociali, artistiche e intergenerazionali, con speciale riguardo alla tematica delle politiche di genere.

In tale spazio saranno organizzati:

- Eventi culturali, con al centro il tema della parità di genere (presentazione libri, mostre, dibattiti ecc..)
- Attività formativa di educazione sessuale e affettiva e di educazione finanziaria
- Sportello di Consulenza: su lavoro, maternità, diritti civili, violenza di genere
- Laboratori di scrittura, di cucito, di pittura, di fotografia e di altre attività proposte dal tessuto associativo
- Coworking e biblioteca di genere
- Gruppi di mutuo aiuto
- Corsi di lingua
- Altre attività inerenti le politiche di genere

ART. 2 SOGGETTI COINVOLTI

La suddetta attività di collaborazione coinvolge soggetti singoli o in forma associata che aderiscono al progetto della Casa delle Donne e che condividono il Modello di gestione di cui all'All. A.

Il modello di gestione condivisa è caratterizzato da un accesso consentito a tutti secondo il calendario che sarà condiviso, ovvero agli enti, alle associazioni e ai soggetti, anche privati, comunque qualificati che intendano collaborare alla gestione.

Tale collaborazione potrà avvenire sulla base di istanze espresse e motivate.

L'adesione al Patto prevede il rispetto agli impegni derivanti dal seguente atto, come elencati nei successivi articoli.

ART. 3 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

I soggetti coinvolti nell'attività opereranno, nei loro rapporti reciproci, e verso l'Amministrazione, in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione degli obiettivi, conformando la propria attività ai principi della trasparenza, solidarietà e sussidiarietà ed ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità.

ART. 4 IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del patto si impegnano a:

- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di sussidiarietà, o fino alla eventuale risoluzione anticipata, ovvero a svolgere la propria attività secondo i tempi e le modalità dell'iniziativa proposta;
- per i soggetti privati, l'efficacia del presente Patto è subordinata all'attivazione di idonea copertura assicurativa;
- per le realtà associative, l'efficacia del presente Patto è subordinata alla presentazione dell'attestazione di idonea copertura assicurativa;
- i soggetti firmatari del Patto, si faranno carico di comunicare all'Amministrazione

eventuali variazioni e integrazioni dei soggetti collaboratori;

- rispettare quanto previsto dal Modello di gestione condivisa della Casa delle Donne del Comune di Campi Bisenzio (allegato A al presente patto) e di rispettare le disposizioni in materia di uso dei locali, affinché vengano conservati in modo decoroso e pulito, ovvero a segnalare eventuali necessità manutentive;

- custodire le chiavi dei locali senza farne copie ulteriori, se non autorizzate;

- rispettare le disposizioni relative alle responsabilità del materiale custodito all'interno dei locali, compreso il patrimonio librario;

- l'attività dovrà essere svolta con la massima cautela, osservando le regole di sicurezza, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in relazione alla natura dell'attività medesima, nonché astenendosi dal compiere ogni azione che possa comportare un pericolo per l'incolumità propria o altrui.

I soggetti coinvolti accettano e sottoscrivono che l'attività oggetto del presente patto viene svolta unicamente con la volontà di concorrere al benessere collettivo della comunità ed a fini di interesse pubblico, senza nulla a che pretendere a titolo di qualsivoglia corrispettivo, scambio, vantaggio e/o agevolazione. I soggetti che svolgono professioni che di per sé hanno carattere consulenziale, nella fattispecie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, legale e psicologico, offrono la loro collaborazione gratuitamente astenendosi da attività promozionale, che possa far sì che dall'incontro presso la Casa delle Donne nascano rapporti a scopo lucrativo.

ART. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune autorizza i soggetti firmatari del presente patto allo svolgimento dell'attività prevista presso la sede della Casa delle Donne, sita in Via Roma n. 2 a Campi Bisenzio.

Il Comune sostiene la realizzazione dei progetti e delle attività proposte o coordinate da parte dei volontari e si impegna a:

- a fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nelle proposte di collaborazione per prestazioni, che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune, ovvero verifica che i cittadini e/o le associazioni ne siano autonomamente muniti in maniera adeguata;

- fornire ai volontari e ai soggetti coinvolti nella gestione tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;

- garantire la copertura assicurativa dei soggetti attivi privati impegnati nella presente attività di collaborazione.

ART. 6 - DURATA

Il presente Patto di sussidiarietà decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al il giorno 31 dicembre 2028, indipendentemente dalla data di adesione, con possibilità di rinnovo qualora tale gestione sarà valutata positivamente dall'Amministrazione.

ART. 7 - MODALITÀ DI ADESIONE

I soggetti singoli o in forma associata che intendono aderire al presente Patto di sussidiarietà potranno presentare manifestazione di interesse corredata da una specifica proposta progettuale inerente le iniziative di cui al punto 1). A seguito dell'ammissibilità della proposta i soggetti dovranno sottoscrivere il modello di adesione (Allegato C).

ART. 8 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti sono trattati, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD), nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Campi Bisenzio alla pagina https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/informativa-privacy.

ART. 8 BIS - CONTITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DATI

Con la sottoscrizione del presente Patto di sussidiarietà, il Comune di Campi Bisenzio e i soggetti aderenti al progetto 'Casa delle donne' si impegnano, ciascuno per i trattamenti di propria competenza, a garantire che la raccolta e l'uso dei dati personali avvengano nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. Le Parti operano in piena autonomia gestionale e rispondono singolarmente delle violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali a esse imputabili, impegnandosi a cooperare per garantire i diritti degli interessati.

ART. 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune di Campi Bisenzio potrà revocare il presente Patto in caso di grave inadempimento e/o violazione da parte dei soggetti aderenti rispetto agli impegni dagli stessi assunti.

In ogni caso, il medesimo Comune di Campi Bisenzio può revocare il presente Patto in ogni momento per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e i soggetti proponenti, non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di durata del presente Patto sia al termine del medesimo, è competente il Foro di Firenze.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente patto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Campi Bisenzio, lì ……

Per accettazione, **...**